COMUNE DI DON

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 STATUTO, TERRITORIO, STEMMA

- 1. Nella Repubblica Italiana e nell' ambito delle sue leggi, Don è un Comune retto dallo Statuto di cui si è liberamente dotato.
- 2. Il Comune di Don comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il Piano Topografico approvato dall' I.S.T.A.T. ai sensi delle leggi vigenti.
- 3. Il Comune di Don ha un suo stemma regolarmente approvato dagli enti competenti e rappresentato dall' allegato n. 1 del presente Statuto.

ART. 2 AUTONOMIA

- 1. Il Comune di Don rappresenta la Comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
- 2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell' ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
- 3. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto.
- 4. Ispira la propria azione a criteri di trasparenza, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
- 5. Esercita altresì, secondo le leggi statali, regionali e provinciali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, Regione e Provincia.
- 6. Suoi preminenti obiettivi sono: l' ordinata convivenza sociale, la promozione civile ed economica della Comunità volta all' affermazione dei valori e dei diritti della persona e al soddisfacimento dei bisogni collettivi, con particolare riguardo alla memoria storica, alla famiglia, alle libere aggregazioni, alla solidarietà tra le persone.

ART. 3 FUNZIONI

1. Il Comune di Don esercita tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio principalmente nei settori dell' ambiente, dell' assetto e utilizzazione del territorio, dell' istruzione e della cultura, dello sviluppo economico che non siano espressamente attribuite ad altri Enti dalle leggi vigenti.

TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I. CONSIGLIO COMUNALE

ART. 4 FUNZIONI

- 1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonchè di controllo politico-amministrativo.
- 2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell' ambito della legge, dallo Statuto.
- 3. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo, affinchè l' azione complessiva dell' Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
- 4. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l' esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorra, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi e organi di tali enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale dal regolamento.
- 5. Nell' esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell' attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.
- 6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.
- 7. Formula le risposte per chiarimenti od altro da inviare alla Giunta provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal Consiglio stesso.
- 8. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.
- 9. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
- 10. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell' esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell' art. 16 comma 3, il Consiglio prende atto dell' incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.
- 11. Per l' esercizio delle sue funzioni il Consiglio istituisce osservatori e si dota di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell' attività del Collegio dei Revisori dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione di cui all' art. 84.

ART. 5 CONSIGLIERI

- 1. I Consiglieri entrano in carica all' atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 2. Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
- 3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alle deliberazioni del Consiglio. Tuttavia sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.

- 4. Il Consigliere che,per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall' adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale. Il Regolamento può precisare i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
- 5. Il regolamento disciplina l' esercizio da parte dei Consiglieri dell' iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l' esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
- 6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
- 7. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto.
- 8. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti con pronuncia del Consiglio Comunale.
- Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
- 9. Ai consiglieri che non godono dell'indennità mensile di carica è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale e per non più di una seduta al giorno nella misura di Lire 40.000. Il gettone di presenza viene concesso anche ai membri per le sedute delle commissioni comunali previste per legge o regolamento ed alle medesime condizioni.

ART. 6 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
- 2. Nella formulazione dell' ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
- 3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l' esercizio delle funzioni e l' adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può articolare la propria attività in sessioni con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 4. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro sei giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5. Il Consiglio comunale può essere convocato d' urgenza,nei modi e termini previsti dal regolamento,quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
- 6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
- 7. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di otto Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
- 8. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all' ordine del giorno in via d' urgenza ulteriori argomenti non compresi nell' ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
- 9. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato da altro personale dipendente a cui potranno essere riconosciute esclusivamente

funzioni di assistenza tecnico-operativa, cura in via esclusiva la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

- 10. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonchè funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
- 11. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
- 12. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

ART. 7 INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

- 1. L' iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco e a ciascun Consigliere.
- 2. Le modalità per la presentazione e l' istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni permanenti per l' esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.
- 3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
- 4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda. le schede nulle.
- 5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
- 6. In caso d' urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 8 NOMINE CONSILIARI

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Saranno di competenza del Consiglio Comunale quelle nomine previste con esplicita disposizione legislativa. Il Consiglio Comunale procede alle nomine di sua competenza in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta. Quando sia prevista la presenza delle minoranze nella rappresentanza da eleggere, si procede con voto limitato.

ART. 9 GRUPPI CONSILIARI

- 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo con il consenso di questo.
- 2. Il regolamento può determinare un numero minimo di Consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonchè le modalità per l' assegnazione al gruppo misto dei Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
- 3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.
- 4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l' esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 10 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella in cui sono stati eletti il Sindaco e la Giunta.
- 2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i Gruppi.
- 3. I Gruppi designano e comunicano al Sindaco i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma.
- 4. La conferenza dei Capi gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da raggiungere la composizione richiesta.
- 5. Il Sindaco iscrive la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti all' ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio comunale. All' elezione si provvede con voto palese.
- 6. Ciascuna Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
- 7. Il Sindaco e gli assessori possono, e se richiesti debbono, partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
- 8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
- 9. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni.

ART. 11 COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO

1. E' costituita la Commissione Statuto e regolamento, composta da un rappresentante per ogni Gruppo costituito, con il compito di interpretare lo Statuto ed il regolamento e di svolgere gli altri compiti ad essa assegnati dal regolamento.

ART. 12 COMMISSIONI DI STUDIO E DI INDAGINE

- 1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l' impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. All' atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
- 2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti e comportamenti riferiti agli organi elettivi o ai dirigenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. All' atto della nomina viene definito l' ambito dell' inchiesta e i termini per concluderla e riferire al Consiglio. Il regolamento assegna alla Commissione, nell' ambito dell' organizzazione comunale, i poteri necessari per l' espletamento dell' incarico.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

ART. 13 RUOLO E COMPETENZE

1. La Giunta comunale è l' organo di governo del Comune. Essa opera per l' attuazione del

programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.

- 2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da 4 Assessori, tra cui 1 con funzioni di Vice-Sindaco.
- 3. E' nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
- 4. Spetta alla Giunta l' adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario.
- 5. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l' adozione degli atti consiliari.
- 6. Riferisce annualmente al Consiglio sull' attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

ART. 14 NOMINA DELLA GIUNTA

La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

ART. 15 FUNZIONAMENTO

- 1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
- 2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
- 3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità o su richiesta degli Assessori interessati.
- 4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi e per il tempo strettamente necessario, il Presidente o l' intero Collegio dei Revisori dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonchè funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

ART. 16 ASSESSORI

- 1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all' esercizio della potestà collegiale della Giunta.
- 2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
- 3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all' esecuzione degli atti, nonchè ai servizi di competenza statale, nell' ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.

ART. 17 DIMISSIONI E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni dall'ufficio di Assessore sono presentate al Sindaco il quale provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

2. Il Sindaco revoca, con provvedimento motivato, singoli Assessori, designando il nominativo del sostituto e dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

ART. 18 MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le loro dimissioni.
- 2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale approva, con voto palese per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
- 3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.

CAPO III IL SINDACO

ART. 19 RUOLO E FUNZIONI

- 1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell' Amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
- 2. Convoca e presiede la Giunta. Convoca altresì e presiede il Consiglio fissandone l' ordine del giorno.
- 3. Quale Presidente del Consiglio comunale ne dirige i lavori secondo regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l' esercizio effettivo delle loro funzioni.
- 4. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l' unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l' attività degli Assessori.
- 5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all' esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
- 6. Quale Ufficiale del Governo sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
- 7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 20 ATTRIBUZIONI

- 1. Spetta al Sindaco, oltre all' esercizio di altre competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto:
- a) proporre al Consiglio comunale le linee generali dell' azione del Comune, promuovere l' attività della Giunta recependo gli indirizzi del Consiglio, coordinando l' attività degli Assessori e proponendone al Consiglio stesso l' eventuale revoca, quando si discostino dagli indirizzi deliberati dalla Giunta;
- b) distribuire tra gli Assessori le attività istruttorie in vista delle deliberazioni della Giunta, sulla base della ripartizione dei compiti prefigurata al Consiglio nel documento programmatico e tenendo conto delle deleghe rilasciate. Può invitare l' Assessore a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, sostituendosi direttamente ad esso nel caso di inadempienza o comportamento difforme;
- c) indirizzare agli Assessori e al Segretario le direttive attuative delle deliberazioni assunte dal

Consiglio e dalla Giunta, nonchè quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;

- d) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi e le istituzioni svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- e) richiedere, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio, finanziamenti, sovvenzioni, contributi a enti pubblici o privati;
- f) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;
- g) operare le nomine e le designazioni attribuite al Sindaco da particolari norme e statuti, con conseguente comunicazione al Consiglio comunale;
- h) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abitabilità, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, che lo Statuto non attribuisce alla competenza del Segretario comunale;
- i) rilasciare attestati di notorietà pubblica;
- I) presidenza delle Commissioni di gara nel caso in cui il Segretario comunale intervenga quale ufficiale rogante.
- 2. Il Sindaco può delegare proprie attribuzioni agli Assessori, secondo le previsioni contenute nel documento programmatico di costituzione della Giunta.
- 3. Il regolamento definisce le modalità per l' esercizio delle deleghe e i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato e il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all' area e ai settori di attività compresi nella delega.
- 4. Le deleghe conferite agli Assessori sono ufficialmente comunicate dal Sindaco ai membri del Consiglio comunale nella prima adunanza successiva e comunque entro dieci giorni dal loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe, con le relative motivazioni, vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità e negli stessi termini.
- 5. Quando lo richiedono ragioni particolari, il Sindaco può incaricare, sentito il parere della Giunta, uno o più Consiglieri, dell' esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto dell' incarico sindacale e determina l' eventuale rimborso spese spettante, ai sensi di legge, ai Consiglieri incaricati.

ART. 21 RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

- 1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tali funzioni.
- 2. Il Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio e le norme previste dal presente Statuto, rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
- 3. Riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione e sulle decisioni che eccedono l' ordinaria amministrazione.
- 4. Il Sindaco, secondo gli indirizzi o le deliberazioni del Consiglio, stipula convenzioni con altri Comuni, la Provincia autonoma o altri Enti pubblici e privati per il coordinamento e l' esercizio di funzioni e servizi determinati e ne riferisce al Consiglio.
- 5. Compete al Sindaco, nell' ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, formulati previa consultazione delle categorie interessate e degli utenti, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l' effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 22 POTERI D'ORDINANZA

- 1. Il Sindaco, quale capo dell' Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l' osservanza da parte dei cittadini di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall' interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
- 2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l' incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
- 3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi sono contestualmente depositate presso la segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri.
- 4. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere motivati; sono adottati nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento giuridico e con l' osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
- 5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
- 6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

ART. 23 IL VICE-SINDACO

- 1. Il Vice-Sindaco, nominato fra i componenti della Giunta Comunale, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della Legge 19.3.1990 n° 55 e ss.mm.
- 2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l' Assessore più anziano di età.

TITOLO III L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 24 UFFICIE PERSONALE

- 1. Gli uffici e servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza e accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2. Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:
- a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
- b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
- c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
- d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
- e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- f) l' organizzazione e il funzionamento della Commissione di disciplina;
- q) i criteri per la formazione e l' addestramento.

ART. 25 IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il Segretario comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; accerta e indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il Responsabile dell' istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
- 2. Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento:
- a) predisporre proposte, programmi, progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
- b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
- c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.
- 3. Il regolamento di contabilità determina l' ambito della gestione degli uffici e servizi comunali assegnata al Segretario.
- 4. Il Segretario presiede le Commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.
- 5. Le Commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di Ufficiale Rogante, la Commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
- 6. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di Ufficiale Rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
- 7. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l' esercizio da parte del Segretario delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI E FORME COLLABORATIVE

ART. 26 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

- 1. Il Comune può partecipare a Società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
- 2. Esso aderisce alla Società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
- 3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l' attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
- 4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all' Assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
- 5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all' ordine del giorno dell' Assemblea. Qualora l' urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
- 6. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della Società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dimissione della partecipazione.

- 1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
- 2. L' adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
- 3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all' ordine del giorno dell' Assemblea consortile. Qualora l' urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
- 4. Qualora non possa intervenire personalmente all' Assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
- 5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART. 28 UNIONE DI COMUNI

- 1. Il Comune può dar vita ad una Unione con gli altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l' obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
- 2. In vista della costituzione dell' Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
- 3. In ogni caso l' atto costitutivo e lo Statuto dell' Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia e alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO V LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 29 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- 1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della Comunità locale all' attività dell' Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l' imparzialità e la trasparenza.
- 2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia e favorisce le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l' accesso alle strutture ed ai servizi dell' Ente.
- 3. Il Comune, mediante i regolamenti, prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano l'intervento dei cittadini nella formazione degli atti.
- 4. L' Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della Comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

ART. 30 ASSEMBLEE CONSULTIVE

- 1. Possono indirsi Assemblee generali e frazionali degli elettori nel Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
- 2. Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento di tali Assemblee in cui si

discutono specifici problemi di competenza dell' Ente e si provvede alla relativa votazione con voto palese.

- 3. In ogni caso le Assemblee generali possono essere convocate dal Consiglio comunale o da almeno il quindici per cento degli elettori.
- 4. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell' Assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
- 5. Possono indirsi Assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tal caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

ART. 31 PETIZIONI

- 1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell' Amministrazione per sollecitarne l' intervento su questioni di interesse generale o di comune necessità.
- 2. La relativa procedura, i tempi, le forme di pubblicità e gli organi competenti sono stabiliti con regolamento. L' organo competente esamina la questione e, entro trenta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l' archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
- 3. In difetto ciascun Consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all' ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.

ART. 32 ISTANZE

- 1. I cittadini, le Associazioni, i comitati, le A.S.U.C. e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco instanze in merito a specifici aspetti dell' attività amministrativa.
- 2. La risposta viene fornita entro trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal Responsabile a seconda della natura politica o amministrativa della questione.
- 3. Il regolamento disciplina il relativo procedimento, assicurando idonea pubblicità.

ART. 33 PROPOSTE

- 1. Sessanta cittadini elettori possono presentare proposte per l' adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dal Sindaco all' organo competente, con i pareri dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale nonchè con l' attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 2. L' organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
- 3. Tra il Comune e i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell' interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

ART. 34 ASSOCIAZIONI

- 1. Il Comune valorizza le forme autonome di associazione e di cooperazione dei cittadini mediante le forme di incentivazione previste nel presente articolo o dal regolamento, l' accesso ai dati posseduti e l' adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti.
- 2. I criteri generali vengono stabiliti periodicamente dal Consiglio comunale.
- 3. Per i fini del primo comma, la Giunta comunale registra, su istanza degli interessati, le

Associazioni operanti sul territorio.

4. Le scelte amministrative che possono produrre effetti sull' attività delle Associazioni sono subordinate all' acquisizione dei pareri di queste, entro trenta giorni dalla richiesta dell' Ente.

ART. 35 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle Associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento.

ART. 36 REFERENDUM

- 1. Sono previsti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine
- di sollecitare la piena partecipazione della Comunità locale alle scelte politico-amministrative.
- 2. Non possono indirsi referendum in materia di tributi, tariffe, di bilancio di previsione e conto consuntivo, di attività amministrative vincolate da leggi e di materie già oggetto di consultazione referendaria nell' ultimo biennio. Non si ammettono più di tre referendum all' anno.
- 3. Il referendum può essere promosso:
- a) dal venticinque per cento del corpo elettorale;
- b) dal Consiglio comunale.
- 4. Il Consiglio comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
- 5. Entro trenta giorni dalla presentazione da parte dei proponenti, la proposta di referendum deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità che viene espresso sotto forma di parere al Consiglio comunale da parte di un Comitato di garanti, composto di tre membri ed eletti dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l' imparzialità e l' indipendenza dell' organo.
- 6. Il Consiglio comunale, sulla base del parere fornito dal Comitato, delibera definitivamente l' ammissibilità del referendum con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui intenda discostarsi dal parere espresso dal Comitato, il Consiglio comunale deve adottare una deliberazione motivata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

ART. 37 EFFETTI

- 1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i consequenti atti di indirizzo.
- 2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 38 DIFENSORE CIVICO

- 1. Il Comune può farsi promotore o partecipare ad iniziative di altri Comuni atte ad istituire nell' ambito della Comunità Montana l' ufficio del "Difensore Civico" di cui all' art. 34 del T.U. delle LL.RR. sull' ordinamento dei Comuni n. 19/l del 1993. In questo caso il Comune si rimette alle decisioni che in proposito verranno adottate dagli organi competenti della Comunità stessa.
- 2. Nel caso non provveda la Comunità Montana, il Comune può prevedere con proprio regolamento l' istituzione dell' ufficio di "Difensore Civico" con il compito di vigilare sulla corretta applicazione del T.U. delle LL.RR. sull' ordinamento dei Comuni n. 19/L del 1993 e della L.R. 31

luglio 1993 n. 13 dello Statuto e del regolamento sia del Comune che degli enti controllati dal Comune. Il Difensore Civico può intervenire di sua iniziativa od a istanza di cittadini singoli o associati.

- 3. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri in carica e per la durata di cinque anni. Dovrà essere scelto tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità saranno previsti dal regolamento.
- 4. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato, con deliberazione del Consiglio comunale e con la stessa maggioranza prevista per la nomina, solo per gravi e ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
- 5. Il Consiglio comunale determina le dotazioni da assegnare all' ufficio del "Difensore Civico" e determina il compenso mensile da attribuire in misura non superiore al quaranta per cento dell' indennita' spettante al Sindaco.
- 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al regolamento che dovrà essere adottato dal Consiglio prima della nomina del difensore civico.
- 7. In alternativa alle soluzioni prospettate nei precedenti commi, il Consiglio comunale può affidare le funzioni di Difensore Civico comunale al Difensore Civico di livello provinciale di cui alla L.P. 20.12.1982 n. 28 mediante stipula di apposita convenzione con il Consiglio provinciale.

TITOLO VI ACCESSO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 39 ACCESSO

- 1. Ai cittadini singoli o associati è garantito il diritto di accesso agli atti delle Amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento e in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli contenuti nel T.U. delle LL.RR. sull' ordinamento dei Comuni n. 19/L del 1993 e nella L.R. 31.7.1993 n. 13.
- 2. Il precedente comma non si applica agli atti che sono dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione dalla legge o dal regolamento.
- 3. Il regolamento disciplina i casi di accesso differito e il rilascio delle copie.

ART. 40 INFORMAZIONE

- 1. Tutti gli atti dell' Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dall' articolo precedente.
- 2. L' Ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti, sulla base del regolamento.
- 3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile, nonchè adeguata all' eventuale indeterminatezza dei destinatari.
- 4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 5. Il Consiglio adotta apposito regolamento per garantire la piena applicazione del presente articolo.
- 6. Il Consiglio comunale può richiedere incontri periodici o straordinari con il Presidente della Giunta provinciale e gli Assessori e i Consiglieri per l' esame di specifiche questioni di interesse locale, tenendo conto di eventuali istanze o proposte presentate ai sensi degli artt. 50 e 52.
- 7. A tali incontri, possono anche essere invitati a partecipare attivamente i cittadini del Comune iscritti nelle liste elettorali.
- 8. Apposito regolamento comunale disciplina la relativa procedura e le idonee forme di

pubblicità.

TITOLO VIII: LA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 41 CRITERI GENERALI

- 1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell' ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
- 2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
- 3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
- 4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
- 5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

ART. 42 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

- 1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell' ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
- 2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l' anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
- 3. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelleggibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, redatto in termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.
- 4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria dell' esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
- 5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa.
- 7. Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l' approvazione da parte del Consiglio medesimo.

ART. 43 FACOLTA' DEI REVISORI DEI CONTI

- 1. I Revisori, nell' esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
- 2. Il Collegio dei Revisori esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l' avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell' Ente.
- 3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio e ai singoli Consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell' esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

ART. 44 CONTROLLO DI GESTIONE

- 1. Il Comune dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l' utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
- 2. Il regolamento di contabilità definisce le linee-guida del controllo di gestione al fine di:
- a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall' Amministrazione comunale;
- b) rilevare, per ciascuna unità operativa, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l' efficacia, l' efficienza, la flessibilità e l' innovazione secondo i criteri e i parametri predeterminati;
- c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi.
- 3. Il Consiglio, su proposta della Giunta, approva criteri e parametri per la misurazione di indici di prestazione e ne valuta annualmente l' adeguatezza, tenendo conto della diversità delle prestazioni e della qualità dei servizi. Esso può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.
- 4. I risultati del controllo di gestione, accompagnati da apposita relazione della Giunta, sono messi a disposizione dei Revisori dei conti e presentati al Consiglio comunale per l'approvazione insieme al conto consuntivo.

TITOLO VIII: NORME TRANSITORIE

ART. 45 NORME TRANSITORIE

- 1. Il presente Statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
- 2. I regolamenti comunali restano in vigore. in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all' approvazione dei nuovi.